

- 2) Se il legislatore nazionale, sulla base della sopraindicata normativa, possa imporre, per le macellazioni cui si procede su richiesta dei proprietari fuori del normale orario, un supplemento percentuale sui contributi riscossi per le ispezioni sugli animali al macello nel normale orario di macellazione, qualora ciò corrisponda agli effettivi costi aggiuntivi, o se tali costi debbano essere inclusi nell'importo forfettario (maggiorato) del contributo per tutti i soggetti passivi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 luglio 2007 — Hein Persche/Finanzamt Lüdenschaid

(Causa C-318/07)

(2007/C 247/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hein Persche

Convenuto: Finanzamt Lüdenschaid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se doni in natura da parte di un cittadino di uno Stato membro sotto forma di beni di uso quotidiano ad enti aventi sede in un altro Stato membro e che sono riconosciuti di pubblica utilità in base al diritto di uno Stato membro rientrino nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea).
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1:
- Tenuto conto dell'obbligo delle autorità fiscali di verificare le dichiarazioni dei soggetti passivi e del principio di proporzionalità (art. 5, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea), se sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea) il fatto che, in base al diritto di uno Stato membro, doni ad enti di pubblica utilità godono di agevolazioni fiscali soltanto qualora questi ultimi sono domiciliati in detto Stato membro.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 2:
- Se la direttiva 77/799/CEE legittimi un obbligo delle autorità fiscali di uno Stato membro, al fine di chiarire la fattispecie realizzatasi in un altro Stato membro, di avvalersi della collaborazione delle autorità amministrative dell'altro Stato membro, o se si possa opporre al soggetto passivo il fatto che lo stesso, in base al diritto processuale del suo Stato membro, in caso di attività relativa all'estero è soggetto all'obbligo di accertamento (onere oggettivo della prova).

Ricorso presentato il 13 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-326/07)

(2007/C 247/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Dichiarare che mediante l'inclusione di disposizioni quali quelle contenute nell'articolo 1.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, sulla definizione dei criteri per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, modificato dall'articolo 4, comma 227 lettere a), b) e c) della legge finanziaria n. 350/2004, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 56 del Trattato CE;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che i criteri di cui all'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 per l'esercizio dei poteri speciali, previsti dall'art. 4 comma 227 lettera a), b) e c) della legge n. 350/2004 non sono sufficientemente specifici o precisi per consentire all'investitore di un altro Stato membro di conoscere quando i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 227 della legge n. 350/2004 saranno utilizzati.

I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) sono l'opposizione all'assunzione da parte di investitori di partecipazioni rilevanti che rappresentano almeno il 5 % dei diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle Finanze, l'opposizione alla conclusione di patti e accordi tra azionisti che rappresentano il 5 % di diritti di voto o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze e il potere di veto all'adozione di delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, o di cambiamento dell'oggetto sociale, criteri applicabili a tutti i settori menzionati all'art. 4, comma 227, primo paragrafo, della legge (difesa, trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia e altri pubblici servizi).

La Commissione alla luce della giurisprudenza della Corte (v. Commissione c. Spagna C-463/00; Commissione c. Francia C-483/99, Commissione c. Belgio C-503/99 e Commissione c. Paesi Bassi C-282/04 e C-293/04) considera quindi che la normativa in parola vada oltre quanto necessario per conseguire gli interessi pubblici previsti dall'art. 1.2 del decreto 10 giugno 2004 e che essa sia contraria rispettivamente all'art. 56 CE e all'art. 43 CE. La Commissione considera che per i settori regolamentati, come il settore dell'energia, del gas e delle telecomunicazioni l'obiettivo della tutela degli interessi vitali dello Stato può essere conseguito mediante l'adozione di misure di regolamentazione delle attività meno restrittive quali la direttiva 2003/54/CE ⁽¹⁾ e la direttiva 2003/55/CE ⁽²⁾ o la direttiva 2002/21/CE ⁽³⁾ e le direttive 2002/19/CE ⁽⁴⁾, 2002/20/CE ⁽⁵⁾, 2002/22/CE ⁽⁶⁾ e 2002/58/CE ⁽⁷⁾. La Commissione considera che la stessa regolamentazione inoltre garantirebbe la salvaguardia di approvvigionamenti minimi nazionali e che non esiste alcun nesso causale tra la necessità di garantire l'approvvigionamento energetico, la fornitura dei servizi pubblici e il controllo dell'assetto proprietario o della gestione dell'impresa.

⁽¹⁾ GU L 176, p. 37.

⁽²⁾ GU L 176, p. 57.

⁽³⁾ GU L 108, p. 33.

⁽⁴⁾ GU L 108, p. 7.

⁽⁵⁾ GU L 108, p. 21.

⁽⁶⁾ GU L 108, p. 51.

⁽⁷⁾ GU L 201, p. 37.

Ricorso proposto il 16 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-331/07)

(2007/C 247/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a sanare la grave insufficienza di personale dei servizi addetti all'esecuzione dei controlli veterinari in Grecia, con eventuale compromissione della corretta ed efficace applicazione della normativa veterinaria

comunitaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della citata normativa.

— condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti amministrativi necessari, da un lato, per ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004») nonché all'obbligo di disporre di una quantità congrua di personale qualificato ed esperto, idoneo ad effettuare controlli ufficiali efficaci, e, dall'altro, per ottemperare all'obbligo imposto dalla normativa veterinaria comunitaria in merito al finanziamento del personale necessario ad effettuare i controlli veterinari previsti, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla citata normativa.

La Commissione afferma che la normativa veterinaria comunitaria impone agli Stati membri di assicurare l'effettuazione di un numero rilevante di ispezioni e di controlli relativi all'applicazione delle condizioni e prescrizioni contenute in tale normativa. In tal senso, alcune norme, in particolare l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 882/2004, dispongono che gli Stati membri sono tenuti a predisporre un'adeguata capacità lavorativa nei servizi competenti ad effettuare i controlli veterinari. Inoltre, molte disposizioni prescrivono espressamente l'effettuazione di determinati controlli veterinari, dei quali precisano più o meno le modalità, oppure dettano condizioni e prescrizioni che presuppongono l'esistenza dei controlli veterinari.

Tuttavia, fondandosi su un cospicuo numero di relazioni risultanti dalle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (FVO), la Commissione sottolinea che né allo scadere del termine impartito nel parere motivato, né successivamente, e malgrado certi sforzi compiuti dalle autorità elleniche, la Repubblica ellenica ha adottato tutti i provvedimenti necessari per sanare le carenze che le sono state contestate. Dal 1998, infatti, il FVO ha effettuato molteplici missioni in Grecia, nel corso delle quali ha potuto constatare una grave insufficienza di personale nei servizi responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalla normativa comunitaria, a tutti i livelli amministrativi. Le carenze constatate erano tali che, secondo gli esperti della Commissione, i controlli ufficiali necessari a garantire l'efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali non potevano essere eseguiti, i programmi diretti a contrastare e a sradicare le epizootie non sono stati ultimati né sono state osservate le norme in materia di benessere degli animali.